



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CREMONA**

in persona del Giudice del Lavoro Giulia Di Marco ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **N. 56/2019 R.G.** promossa da:

**GIAELE SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F. 01623080197) e **VALSECCHI MARINA** (C.F. VLSMRN90C70D142I), con il patrocinio degli avv. CALVINO PASQUALE, DEL GUERRA ENRICO, BANCHERO ENRICO e VITELLA FRANCESCO

ATTRICI

contro

**INPS** (C.F. 80078750587), in proprio e in qualità di mandatario della **SCCI S.P.A.**, con il patrocinio dell'avv. SAVONA EUGENIA

CONVENUTO

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con verbale unico di accertamento e notificazione del 30.11.2016 gli ispettori dell'INPS contestavano alla GIAELE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (di seguito semplicemente GIAELE per brevità) le seguenti violazioni:

- a) mancato versamento della retribuzione ai lavoratori indicati nell'allegato A del verbale di accertamento nei giorni di assenza imputabili a decisione unilaterale della società e mancato versamento su tali omesse retribuzioni dei relativi contributi previdenziali;
- b) perdita – in conseguenza delle omissioni contributive di cui al precedente punto a) – del diritto all'esonero contributivo per i lavoratori indicati nell'allegato B del verbale di accertamento (per i soli mesi di irregolarità contributiva);
- c) mancato diritto a godere dell'esonero contributivo per le lavoratrici CHEREGI NATALIA EUGENIA, KRETZ RODICA, NASUI ANDREEA NICOLETA e SANTOLIIQUIDO

ANNA, in quanto occupate presso altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione in GIAELE;

- d) versamento alla lavoratrice REBENCIUC FLORENTINA nel periodo da dicembre 2015 a giugno 2016 di un assegno familiare mensile pari a € 137,50, anziché a € 103,40;
- e) disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dalla GIAELE con VALSECCHI LAURA e VALSECCHI OSCAR, entrambi fratelli della legale rappresentante di GIAELE, e conseguente annullamento delle due posizioni contributive.

Con ricorso iscritto a ruolo il 31.01.2019 la società GIAELE e VALSECCHI MARINA, legale rappresentante della società, hanno dedotto e argomentato l'illegittimità delle contestazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione del 30.11.2016 proponendo, nella sostanza, un'azione di accertamento negativo rispetto alle violazioni di cui ai punti a), b), c) e d) e un'azione di accertamento positivo rispetto alla contestazione di cui al punto e).

L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo di rigettare il ricorso.

&&&

Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene alla **violazione di cui al punto a)** si osserva quanto segue.

GIAELE ha spiegato che nei giorni di assenza non retribuita contestati dagli ispettori i lavoratori erano rimasti a casa per decisione della società, la quale aveva ritenuto, in ragione della carenza di lavoro e dell'impossibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali (C.I.G. in deroga e F.I.S.), di non richiedere nessuna prestazione lavorativa.

La società ha invocato, a fondamento della legittimità della propria condotta, l'art. 5, comma 5, del proprio Regolamento (doc. 6) a norma del quale:

*"Qualora si verificasse una mancanza di lavoro tale da richiedere riduzioni di orario e/o sospensione dell'attività per i soci di durata ed entità significativa, sarà adottata la seguente procedura.*

*L'organo amministrativo effettuerà un esame preventivo e, a fronte di situazioni di particolare gravità e di notevole impatto sull'attività della cooperativa, proporrà*

*all'assemblea dei soci un piano di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6, lettere d) ed e) della legge 142/2001 e dell'articolo 9 del presente regolamento.*

*(...)*

*Nelle situazioni sopradescritte, qualora non fosse possibile individuare situazioni alternative quali quelle indicate nei punti precedenti, ad esempio la mancata approvazione del piano di crisi da parte dell'assemblea, il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso ovvero sarà ridotto l'orario di lavoro senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una nuova opportunità di lavoro idonea (...)"*

Nel caso di specie è pacifico:

- che la società abbia unilateralmente ridotto l'orario di lavoro (senza diritto alla retribuzione) in assenza di una delibera dell'assemblea dei soci di approvazione di un piano di crisi aziendale;
- che la società abbia omesso di versare nei giorni di assenza dei lavoratori sia la retribuzione che i contributi previdenziali.

La condotta tenuta da GIAELE va ritenuta illegittima per due motivi.

Primo.

L'art. 5, comma 5, del Regolamento di GIAELE – nella parte in cui prevede il diritto della società di ridurre l'orario di lavoro/sospendere unilateralmente i lavoratori dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione in assenza della delibera da parte dell'assemblea dei soci di un piano di crisi aziendale – è nullo per violazione dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, della Legge 142/2001 <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Di seguito si trascrive il testo dell'art. 6 cit.:

*"1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all' [articolo 1](#) definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:*

*a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;*  
*b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;*  
*c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;*  
*d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'[articolo 3](#); il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;*  
*e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;*

Tali disposizioni vietano ai regolamenti interni delle cooperative di derogare in pejus al trattamento retributivo minimo previsto dalla contrattazione collettiva, fatto salvo il caso di delibera di un piano di crisi aziendale, pacificamente non deliberato dall'assemblea dei soci nel caso di specie.

Secondo.

Quand'anche si ritenesse la legittimità dell'art. 5, comma 5, del regolamento di GIAELE – e, dunque, quand'anche si ritenesse legittima la riduzione dell'orario di lavoro con privazione della retribuzione unilateralmente disposta da GIAELE – la società GIAELE resterebbe comunque obbligata a versare una contribuzione previdenziale rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989 conv. dalla Legge 389/1989 <sup>2</sup>, anziché una contribuzione previdenziale rapportata alla retribuzione (inferiore al minimale contributivo) concretamente versata.

Ciò in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

*“Il principio del minimo retributivo imponibile sul quale vanno commisurati i contributi (mantenuto dalla L. n. 843 del 1978) è valido - correlandosi il principio della proporzionalità tra retribuzione e contribuzione previdenziale (L. n. 153 del 1969, art. 12) con le norme che stabiliscono minimali o massimali retributivi - contributivi - in ogni ipotesi, e cioè tanto nel caso in cui la retribuzione corrisposta sia inferiore al minimo perché il datore di lavoro paga di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, quanto nel caso in cui detta retribuzione sia inferiore perché la prestazione è ad orario ridotto (lavoro a tempo parziale). La parificazione che ne consegue tra datori di lavoro che corrispondono retribuzioni diverse non è irrazionale e non contrasta quindi con il principio*

---

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. 2-bis. Le cooperative di cui all' [articolo 1, comma 1, lettera b\), della legge 8 novembre 1991, n. 381](#), possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.”

<sup>2</sup> “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”

*costituzionale di eguaglianza, in quanto è giustificata dalla preminente finalità imposta dalla stessa Cost. (artt. 2, 3 e 38) di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale." (Cass. sez. lav. n. 1002 del 23/1/2003; Cass. sez. lav. n. 3675 del 24/2/2004 e Cass. sez. lav. 2.09.2016, n. 17531).*

*"La regola del cd. minimale contributivo, di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che, a mente dell'art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi." (Cass. sez. lav. 4.06.2019, n. 15172)*

La circostanza, stigmatizzata dalla difesa di GIAELE in sede di discussione orale della causa, che nella fattispecie esaminata da Cass. 15172/2019 fosse stato deliberato dall'assemblea dei soci uno stato di crisi aziendale, mentre nel caso di specie non è stato deliberato dall'assemblea dei soci nessuno stato di crisi aziendale, è irrilevante.

Il principio di diritto affermato prescinde, per la sua *ratio*, dalla deliberazione dello stato di crisi aziendale.

Inoltre, se il principio del minimale contributivo si applica alle cooperative che hanno deliberato lo stato di crisi aziendale - ossia alle cooperative che hanno operato una riduzione della retribuzione dei lavoratori avvalendosi della procedura di cui all'art. 6 della Legge 142/2001 (procedura prevista a garanzia dei soci lavoratori i quali, nella loro qualità di soci, hanno il diritto di voto nell'assemblea dei soci) - a maggior ragione si applicherà in quelle ipotesi - come la presente - in cui la riduzione della retribuzione è stata unilateralmente disposta dalla cooperativa senza ricevere l'approvazione dell'assemblea dei soci lavoratori.

Alla pag. 5 del ricorso GIAELE ha eccepito che i criteri di calcolo utilizzati dagli ispettori dell'INPS per determinare i contributi dovuti sarebbero illogici e incomprensibili.

A titolo esemplificativo, la società ha evidenziato come rispetto alla lavoratrice COCOZZA GIOVANNA sia stato applicato dagli ispettori un imponibile contributivo di € 371,00 sia in

caso di assenze non retribuite pari a 61 ore mensili che in caso di assenze non retribuite pari a 50 ore mensili.

L'INPS ha puntualmente replicato a tale rilievo alla pag. 3, punti 8) e 9), della propria memoria di costituzione in giudizio:

*"I verbalizzanti indicavano nell'allegato A del verbale, per ciascuna lavoratrice, le ore non retribuite effettivamente rilevate dai L.U.L.; nell'operare il calcolo della differenza di imponibile retributivo da assoggettare a contribuzione, gli ispettori tenevano conto, tuttavia, dell'importo retributivo effettivamente assoggettato a contribuzione dalla cooperativa, nel limite del minimale contributivo mensile scaturente dal numero di ore lavorate nel mese (comprese le malattie e le festività) moltiplicato per la paga oraria; un esempio pratico del suddetto modus operandi: nel febbraio 2016 la cooperativa ha dichiarato per la lavoratrice Baciù Lidia 120 ore lavorate pari a euro 912 di retribuzione e 48 ore di assenza non retribuita, corrispondenti a un imponibile retributivo omesso di euro 365, per un totale mensile di euro 1277 di imponibile retributivo (dovuto ex legge 389/1989) ai fini contributivi. Avendo la cooperativa dichiarato all'Inps mediante denunce contributive mensili un imponibile contributivo, per la lavoratrice Baciù, pari a euro 1001,00 i verbalizzanti provvedevano ad addebitare i contributi dovuti sulla differenza tra l'imponibile retributivo che la cooperativa avrebbe dovuto dichiarare (euro 1277,00) e quello effettivamente dichiarato (euro 1001,00)"*

Tale spiegazione è logica ed esauriente e GIAELE nulla ha replicato sul punto.

Per tutto quanto finora esposto, le contestazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione del 30.11.2016 poc'anzi riassunte ai punti a) e b) vanno ritenute fondate.

Per quanto attiene alla **violazione poc'anzi riassunta sub c)** (mancato diritto di GIAELE a godere dell'esonero contributivo per le lavoratrici CHEREGI NATALIA EUGENIA, KRETZ RODICA, NASUI ANDREEA NICOLETA e SANTOLILQUIDO ANNA, in quanto occupate presso altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione in GIAELE) si osserva quanto segue.

L'art. 1, comma 118, della legge 190/2014 così dispone:

*"Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei*

contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze."

L'INPS ha provato con documenti (stampe delle comunicazioni obbligatorie UNILAV prodotte sub doc. 4) che le lavoratrici CHEREGI NATALIA EUGENIA, KRETZ RODICA, NASUI ANDREEA NICOLETA e SANTOLIVQUIDO ANNA, tutte assunte da GIAELE nel settembre/ottobre 2015 e per le quali la cooperativa ha beneficiato dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 118, cit., nei sei mesi precedenti l'assunzione in GIAELE risultavano occupate con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso terzi. GIAELE, sulla quale gravava l'onere di provare l'esistenza dei requisiti dello sgravio contributivo, si è limitata a replicare che le quattro lavoratrici rilasciarono delle

autocertificazioni da cui risultava lo stato di inoccupazione nei 6 mesi precedenti l'assunzione.

La circostanza è, tuttavia, smentita dalla documentazione (dotata di maggiore efficacia probatoria) prodotta dall'INPS sub doc. 4.

Ne deriva l'insussistenza per GIAELE del diritto a beneficiare dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 118, della legge 190/2014 rispetto alle lavoratrici CHEREGI NATALIA EUGENIA, KRETZ RODICA, NASUI ANDREEA NICOLETA e SANTOLILQUIDO ANNA.

Per quanto attiene alla **violazione poc'anzi riassunta sub d)** (versamento alla lavoratrice REBENCIUC FLORENTINA nel periodo da dicembre 2015 a giugno 2016 di un assegno familiare mensile pari a € 137,50, anziché a € 103,40) si osserva quanto segue. L'INPS ha allegato (vedi la pag. 3 del verbale unico di accertamento e notificazione del 30.11.2016) che la lavoratrice ha omesso di dichiarare tra i redditi percepiti nel corso del 2014 (ovvero i redditi da prendere come riferimento per la determinazione degli assegni familiari spettanti per il periodo dal dicembre 2015 al giugno 2016) l'indennità ASPI a ella erogata dall'INPS per un importo di € 5.731,00 (periodo dall'1.12.2013 al 24.07.2014). L'INPS ha, pertanto, rideterminato in € 103,40 mensili l'assegno familiare dovuto dall'Istituto alla lavoratrice nel periodo da dicembre 2015 a giugno 2016.

GIAELE aveva, invece, anticipato alla lavoratrice (e conguagliato nei rapporti con l'INPS) il maggior importo di € 137,50 mensili a titolo di assegno familiare.

GIAELE nulla ha replicato sul punto.

Ne deriva il diritto dell'INPS di recuperare da GIAELE gli importi da essa indebitamente corrisposti alla lavoratrice REBENCIUC FLORENTINA a titolo di assegni familiari.

Per quanto attiene alla **contestazione poc'anzi riassunta sub e)** (disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti da GIAELE con VALSECCHI LAURA e VALSECCHI OSCAR, entrambi fratelli della legale rappresentante di GIAELE, e conseguente annullamento delle due posizioni contributive), si osserva quanto segue.

In sede ispettiva l'INPS ha contestato l'esistenza dei due rapporti di lavoro subordinato sulla base dei seguenti elementi presuntivi:

- il rapporto di parentela e di convivenza familiare tra i due lavoratori (Valsecchi Laura e Valsecchi Oscar) e la legale rappresentante di GIAELE Valsecchi Marina (si tratta di tre fratelli);
- la circostanza che entrambi gli stipendi venissero accreditati su di uno stesso conto corrente bancario genericamente intestato a Valsecchi; Valsecchi Laura ha dichiarato di non sapere se il conto corrente fosse intestato a sé o ai propri genitori (conviventi con essa e con Valsecchi Marina).

Ora, avendo la GIAELE proposto un'azione di accertamento positivo dell'esistenza (ovvero della genuinità) dei due rapporti di lavoro subordinato, era onere della GIAELE dimostrare l'esistenza dei requisiti della subordinazione rispetto a entrambi i rapporti di lavoro.

GIAELE, invece, muovendo dall'erroneo presupposto secondo cui l'onere della prova (avente ad oggetto l'*insussistenza* dei rapporti di lavoro) gravasse sull'INPS non ha offerto nessun mezzo di prova.

La tesi processuale di GIAELE è errata.

L'onere della prova grava sull'INPS allorquando l'Istituto affermi di essere titolare di un credito contributivo nei confronti del datore di lavoro.

Quando, invece, l'Istituto disconosce, come nel caso di specie, l'esistenza di un credito contributivo nei confronti del datore di lavoro (l'annullamento della posizione contributiva dei due Valsecchi determina, infatti, l'obbligo per l'INPS di restituire a GIAELE i contributi previdenziali indebitamente versati per i due lavoratori) l'onere di provare il contrario non può che gravare su chi (in disaccordo con l'INPS) afferma l'esistenza di quel credito contributivo ossia nel caso di specie GIAELE.

Ragion per cui, non avendo GIAELE offerto nessun mezzo di prova idoneo a contrastare gli elementi presuntivi offerti dall'INPS (elementi che tendono a escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra GIAELE e VALSECCHI LAURA e OSCAR va respinta.

&&&

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

rigetta tutte le domande delle attrici;

condanna le attrici a rimborsare all'INPS il compenso professionale dovuto al suo difensore che liquida in € 4.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%;

fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza .

Cremona, 1.12.2020

Il Giudice del Lavoro  
Giulia Di Marco